



COMUNE DI FARA GERA D'ADDA
PROVINCIA DI BERGAMO

Bando per la concessione di un contributo una tantum a fondo perduto ad imprese fino a 15 dipendenti operanti nel comune di Fara Gera d'Adda e lavoratori autonomi/liberi professionisti operanti o residenti nel comune di Fara Gera d'Adda

Indice

- **Art. 1 -Oggetto**
- **Art.2 -Finalità**
- **Art. 3 -Soggetti beneficiari**
- **Art. 4 -Requisiti per l'ammissibilità**
- **Art. 5 -Procedure di erogazione dei contributi**
- **Art. 6 -Rispetto dei limiti "De minimis"**
- **Art. 7 -Revoche**
- **Art. 8 - Determinazione del contributo**
- **Art. 9 -Trattamento dati personali**
- **Art. 10 - Norme finali ed entrata in vigore**

Art. 1 -Oggetto

1. Il Comune di Fara Gera d'Adda si dota del presente bando con lo scopo di attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti diretti e indiretti del virus COVID-19 e favorire la ripresa economica delle imprese con un numero di dipendenti in servizio con rapporto di lavoro subordinato (a tempo indeterminato, stagionale o di apprendistato), nel complesso delle proprie sedi, non superiore a 15 oppure il lavoratore autonomo o il libero professionista che abbia sede operativa o risieda nel Comune di Fara Gera d'Adda; imprese che forniscono servizi di interesse economico generale, che abbiano subito una riduzione dell'attività per effetto dei provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica (o che abbiano avviato la propria attività in data successiva al 28 febbraio 2019 indipendentemente, in tal caso, dalla riduzione del proprio volume di affari) e che dimostrino, certificandolo, di aver mantenuto un livello occupazionale, riferito ai dipendenti in servizio con rapporto di lavoro subordinato (a tempo indeterminato, stagionale o di apprendistato), pari o superiore a quello in essere alla data del 1° marzo 2021.
2. Per il raggiungimento di tale obiettivo il Comune di Fara Gera d'Adda determina un contributo economico una-tantum a fondo perduto, in regime de minimis, da erogare straordinariamente per il 2021 nell'ambito delle disponibilità del proprio bilancio e secondo l'ammontare delle risorse generali stanziare nel corso dell'esercizio.

Art.2 -Finalità

1. Il presente bando disciplina la concessione dei contributi di cui al precedente articolo a favore delle imprese, con un numero di dipendenti non superiore a n. 15, operanti nei settori di produzione di beni e servizi, esclusi i servizi di intermediazione finanziaria e di assicurazione.
2. L'ammontare complessivo dei sostegni economici da attribuire con il presente bando è di complessivi € 50.000,00, come stabilito dalla D.G.C n. 98 del 01.09.2021.

Art. 3 -Soggetti beneficiari

1. Potranno beneficiare dei contributi in questione le imprese sotto elencate, con partita Iva attiva alla data di presentazione della domanda, con un numero di dipendenti in servizio con rapporto di lavoro subordinato (a tempo indeterminato, stagionale o di apprendistato) non superiore a 15, aventi sede/i operativa/e nel territorio comunale oppure il lavoratore autonomo o il libero professionista che abbia sede operativa o risieda nel Comune di Fara Gera d'Adda; segnatamente, nel complesso delle casistiche sopra citate, il riferimento si intende alle seguenti tipologie di imprese:
 - a) Imprese individuali;
 - b) Imprese coniugali e familiari;
 - c) Imprese costituite in forma societaria come S.S. – società semplici; SNC – società in nome collettivo; SAS – società in accomandita semplice; SRL – società a responsabilità limitata; SPA – società per azioni; SAPA – società in accomandita per azioni;
 - d) Società cooperative e Consorzi;
 - e) Lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri) e liberi professionisti (compresi i partecipanti agli studi associati), non titolari di un trattamento pensionistico diretto.
2. Non è possibile ricevere contributi per più di una titolarità di partita Iva da parte dello stesso soggetto. In caso di più di una richiesta attribuibile o riconducibile allo stesso soggetto sarà assegnato il contributo previsto per la prima fascia ad entrambe le richieste che non possono essere superiori a 2.
3. Il medesimo soggetto, fatto salvo quanto previsto dal comma 1 del successivo articolo 10, potrà beneficiare del contributo solo una volta.

Art. 4 -Requisiti per l'ammissibilità

1. Possono presentare istanza di ammissibilità al contributo i soggetti di cui al precedente articolo 3 comma 1 che alla data di presentazione della domanda medesima, posseggono i seguenti requisiti:
 - a) Siano in possesso di partita IVA;
 - b) Siano già in attività almeno dal 28 febbraio 2019, o in alternativa, al fine di favorire l'avviamento di nuovi operatori economici, siano soggetti che abbiano iniziato la propria attività dal 1° marzo 2019 al 29 febbraio 2020;
 - c) Siano regolarmente iscritte al registro delle imprese ed in possesso di iscrizione al REA, oppure che siano iscritti ad un ordine professionale, con sede/i operativa/e nel territorio comunale, oppure, aventi sede legale sul territorio comunale a condizione (per questa seconda ipotesi) che, pur non avendo l'impresa, il lavoratore autonomo o il libero professionista una sede operativa sul territorio comunale, il titolare/legale rappresentante dell'impresa medesima o il lavoratore autonomo/libero professionista risieda nel Comune di Fara Gera d'Adda;
 - d) Siano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria;
 - e) Siano in possesso dei requisiti per il positivo rilascio del DURC (certificazione di regolarità contributiva) laddove previsto;
 - f) Abbiano subito una riduzione del volume di affari ai fini IVA, nel periodo compreso fra il 1° marzo 2021 e il 31 maggio 2021, di almeno il 33% (decimali di % arrotondati all'unità superiore) rispetto al volume d'affari ai fini IVA conseguito nel medesimo periodo del 2019 (solo per coloro che risultino già in attività almeno dal 28 febbraio 2019);
 - g) Abbiano in servizio, nel complesso delle proprie sedi, anche poste fuori dal territorio

del Comune di Fara Gera d'Adda, un numero di dipendenti con rapporto di lavoro subordinato (a tempo indeterminato, stagionale o di apprendistato), non superiore a 15;

- h) Abbiamo mantenuto un livello occupazionale, riferito ai dipendenti in servizio con rapporto di lavoro subordinato (a tempo indeterminato, stagionale o di apprendistato), pari o superiore a quello in essere alla data del 1° marzo 2021;
- i) Nei cinque anni precedenti non abbiano subito condanne passate in giudicato per la violazione delle norme in materia di sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro;
- l) Sussista l'assenza, nei confronti dell'impresa, del suo titolare, dei legali rappresentanti, degli amministratori muniti di poteri, dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.L.gs. N. 50/2016;
- m) Non abbiano, sia le imprese che i rappresentanti legali, pendenze debitorie nei confronti del Comune di Fara Gera d'Adda a qualsiasi titolo o in presenza di piani di rientro, in regola con i pagamenti previsti;
- n) hanno realizzato nell'anno 2019 ricavi e/o compensi non superiori ad € 200.000,00.

Art. 5 - Procedure di erogazione dei contributi

1. I soggetti che intendono usufruire del contributo di cui al presente bando devono presentare al Comune di Fara Gera d'Adda apposita istanza sottoscritta dal titolare dell'impresa o dal legale rappresentate o da uno degli amministratori dotato del potere di firma, utilizzando esclusivamente il fac-simile di richiesta (che include dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa al possesso dei requisiti richiesti) predisposto da questo Ente e scaricabile dal sito web del Comune di Fara Gera d'Adda, ed allegando i documenti richiesti.
2. L'istanza di cui al precedente comma, unitamente a DURC a copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, dovrà essere inoltrata inderogabilmente entro e non oltre il 23/09/2021 esclusivamente tramite pec del richiedente al seguente indirizzo: info@pec.comune.farageradadda.bg.it
3. Il responsabile procedimento, scaduti i termini di presentazione, procederà poi al controllo amministrativo delle istanze che comporta la verifica della ricevibilità e dell'ammissibilità delle domande presentate e redigerà apposito verbale.

- Controllo di ricevibilità:

Non saranno ritenute ricevibili le istanze:

- presentate oltre i limiti stabiliti;
- presentate non utilizzando la modulistica predisposta dal comune;
- non compilate nelle modalità previste;
- prive del codice ATECO;
- prive di DURC
- prive della firma del richiedente;

- Controllo di ammissibilità e selezione delle domande:

Tutte le domande ricevibili saranno sottoposte al controllo di ammissibilità al fine di verificare:

- il possesso dei requisiti richiesti di cui l'art. 4 del presente bando;
- l'inesistenza di cause di esclusione specifiche;

4. A seguito dei controlli di cui sopra, l'ufficio competente, se ritenuto necessario, potrà richiedere agli interessati una dettagliata relazione, nonché ulteriore documentazione

probatoria, eventualmente rilasciata da soggetti abilitati per legge (per es.: Dottori Commercialisti, Revisori Contabili, Associazioni di rappresentanza e assistenza, Collegi Sindacali ecc...), finalizzata ad una più ampia e puntuale dimostrazione del possesso dei requisiti richiesti ed in particolare:

- della sopravvenuta riduzione dell'attività abitualmente esercitata da parte dell'impresa;
- della riduzione del suo volume d'affari per effetto dei provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19;
- del mantenimento di un livello occupazionale, riferito ai dipendenti in servizio con rapporto di lavoro subordinato (a tempo indeterminato, stagionale o di apprendistato), pari o superiore a quello in essere al 1° marzo 2021.

5. L'eventuale esito negativo delle predette verifiche, anche relativo ad un solo requisito, determinerà automaticamente la non ammissibilità dell'istanza e quindi la sua archiviazione.

6. Alla conclusione dei controlli, il Responsabile del procedimento, con proprio atto, in riferimento al verbale redatto dalla Commissione e tenendo conto delle risorse complessivamente rese disponibili dall'Amministrazione Comunale, determinerà l'entità dei contributi concedibili ad ognuno dei richiedenti di cui al precedente art. 3 comma 1, tenendo conto dei criteri stabiliti dal successivo articolo 8.

7. Solo nel caso in cui l'ammontare delle somme stanziare dall'Amministrazione Comunale, ad avvenuta ripartizione/concessione dei contributi (secondo i criteri stabiliti nel successivo articolo 8) nei confronti dei soggetti di cui al precedente comma 7 (ossia ai soggetti di cui al precedente art. 3 comma 1), dovesse presentare disponibilità in eccedenza, la medesima verrà ridistribuita e concessa, seguendo gli stessi criteri stabiliti dal successivo articolo 8 a favore dei soggetti indicati nell'art. 3 comma 2 del presente regolamento.

8. I contributi stabiliti dal successivo articolo 8, verranno erogati nell'ambito delle disponibilità di spesa stanziare dall'Amministrazione Comunale. Qualora, le richieste delle imprese interessate dovessero determinare erogazioni superiori alle disponibilità stanziare dall'Amministrazione, i predetti importi verranno riquantificati al ribasso ed in misura proporzionale alle risorse complessivamente stanziare.

9. Il contributo verrà erogato direttamente sull'IBAN indicato nell'apposita istanza presentata dal soggetto interessato.

Art. 6 -Rispetto dei limiti "De minimis"

1. I contributi di cui al presente regolamento rientrano nel regime dei contributi de minimis di cui al regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione Europea del 25.04.2012.

Art. 7 -Revoche

1. Il Comune di Fara Gera d'Adda, a seguito dei successivi controlli, anche a campione, da effettuare nel rispetto di quanto previsto dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, qualora dovesse riscontrare dichiarazioni mendaci od accertare gravi inadempienze da parte dei soggetti beneficiari, procederà in autonomia alla revoca del contributo di cui al presente regolamento.
2. Nel caso contemplato dall'art. 4 comma m), il mancato rispetto delle scadenze previste nei piani di rientro comportano l'annullamento del contributo e se già erogato è prevista la restituzione per l'intero ammontare dell'intervento.
3. La revoca avviene con effetto immediato, attivando il recupero degli eventuali benefici concessi e delle spese collegate, qualora risulti che non sono presenti i requisiti, oggettivi e soggettivi, che hanno determinato l'ammissione alle agevolazioni.

Art. 8 -Determinazione del contributo

1. L'entità dei singoli contributi, che, come sopra rappresentato, sarà formalizzata con atto del Responsabile del Finanziario, verrà quantificata, nonché scaglionata, tenendo conto dei seguenti elementi, criteri e fasce:
 - a) per i soggetti di cui al precedente art. 3 comma1 del presente regolamento che siano già in attività da data antecedente al 1° marzo 2019:
 - **Prima fascia: conseguimento di un volume di affari ai fini IVA, nel periodo compreso fra il 1° marzo 2021 e il 31 maggio 2021, ridotto di una percentuale compresa tra il 33% e il 50% (decimali di % arrotondati all'unità superiore) rispetto al volume d'affari ai fini IVA conseguito nel medesimo periodo del 2019 - € 1.000,00:**
 - **Seconda fascia: conseguimento di un volume di affari ai fini IVA, nel periodo compreso fra il 1° marzo 2021 e il 31 maggio 2021, ridotto di una percentuale compresa tra il 51% e il 100% (decimali di % arrotondati all'unità superiore) rispetto al volume d'affari ai fini IVA conseguito nel medesimo periodo del 2019 - € 1.500,00:**
 - b) per i soggetti di cui al precedente art. 3 comma1 del presente bando che abbiano iniziato la propria attività dal 1° marzo 2019 al 29 febbraio 2020, verrà riconosciuto un contributo pari a quello previsto per le casistiche di cui alla precedente **prima fascia**, rapportando/riproporzionando però l'importo ivi rappresentato al numero di mesi **interi (rispetto ai dodici mesi** intercorrenti per l'intero periodo incluso nell'arco temporale 1 marzo 2019/29 febbraio 2020) decorrenti dall'inizio dell'attività del soggetto interessato e sino al 29 febbraio 2020.

Art. 9 -Trattamento dati personali

1. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, il Comune di Fara Gera d'Adda, in qualità di Titolare del trattamento, al fine di definire la domanda e svolgere le eventuali altre informazioni istituzionali ad essa connesse o per garantire il rispetto di obblighi di legge, tratterà i dati personali forniti nell'ambito del procedimento, compresi quelli di cui agli artt. 9 e 10 del Regolamento UE, in osservanza dei presupposti e nei limiti stabiliti dal Regolamento UE medesimo e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101. Il trattamento dei dati personali avverrà mediante l'utilizzo di strumenti informatici, telematici e manuali, con logiche strettamente correlate alle finalità per le quali sono raccolti, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza nel rispetto delle indicazioni previste dal Regolamento UE, a partire da quanto indicato agli artt. da 5 a 11, e sarà svolto da dipendenti del Comune appositamente autorizzati ed istruiti. Solo eccezionalmente, i dati potranno essere conosciuti e trattati da soggetti che, nel fornire specifici servizi o svolgere attività strumentali per conto del Comune, operano in qualità di Persone autorizzate o Responsabili del trattamento designati dal Comune, nel rispetto e con le garanzie a tale scopo indicate dal Regolamento UE. Nei casi previsti da disposizioni legislative o, se previsto per legge, di regolamento e nel rispetto dei limiti dagli stessi fissati, i dati personali potranno essere comunicati dal Comune ad altri soggetti pubblici o privati che operano in qualità di autonomi Titolari del trattamento nei limiti strettamente necessari e per la sola finalità per cui si è proceduto alla comunicazione. La diffusione dei dati forniti è possibile solo su espressa previsione di legge o, se previsto per legge, di regolamento. Alcuni trattamenti effettuati dal Comune, per le finalità elencate in precedenza, possono prevedere il trasferimento dei dati personali all'estero, all'interno e/o all'esterno dell'Unione Europea. Qualora ciò sia necessario, il Comune nel garantire il rispetto del Regolamento UE (art.45), procede al trasferimento dei dati soltanto verso quei Paesi che garantiscono un adeguato livello di protezione degli stessi. Nei casi previsti, l'interessato ha il diritto ad opporsi al trattamento o ad ottenere dal Comune, in qualunque momento, l'accesso

ai dati personali che lo riguardano, la rettifica o la cancellazione degli stessi e la limitazione del trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento).

Art. 10 – Norme finali ed entrata in vigore

1. L'Amministrazione Comunale, qualora la situazione emergenziale dovesse persistere ancora a lungo causando danno all'economia locale, si riserva la possibilità di replicare le misure straordinarie di cui al presente bando;
2. L'amministrazione Comunale, qualora lo ritenesse necessario potrà prevedere l'aumento dell'importo stanziato per le misure straordinarie di cui al presente bando;
3. Per ogni altro chiarimento o ulteriore informazione rivolgersi al Responsabile del procedimento Dott.ssa Chizzoli Martina (ragioneria@comune.farageradadda.bg.it).